

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 29/2025

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N **145** DEL **01 AGOSTO 2025**

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21254, sez. II civile**

Evizione – contratto preliminare

Il pericolo di evizione, anche parziale, disciplinato dall'art.1481 c.c., che permette la sospensione del pagamento del prezzo e, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita, la sospensione dell'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, deve essere effettivo e non meramente presuntivo o putativo, e non si può quindi risolvere in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi; di conseguenza anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il terzo che si afferma proprietario abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa.

Nel contratto preliminare di compravendita l'esercizio del recesso ex art.1385 c.c. non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., ma ne debbono essere comunque verificati i presupposti di operatività secondo i criteri dettati dagli art. 1453-1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità in relazione all'inadempimento ascritto alla controparte.

***Cassazione, ordinanza, 22 luglio 2025, n. 20606, sez. II civile**

Divisione del fondo servente

In tema di divisione, deve intendersi per comoda divisibilità di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione, cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore

del cespote, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero.

La divisione non può comportare l'imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui beni comuni ai condividenti in forza di titolo preesistente; nell'ipotesi di divisione del fondo servente, la servitù permane così come in precedenza esercitata, essendo del tutto indifferente, a questi effetti, che i proprietari dei fondi dominanti siano estranei o che i fondi dominanti appartengano agli stessi condividenti.

DISTANZE LEGALI

*Cassazione, ordinanza, 10 luglio 2025, n. 18826, sez. II civile

Ampliamento di volume - profilo del fabbricato

In tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato preesistente, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine.

*Cassazione, sentenza, 22 luglio 2025, n. 20576, sez. II civile

Regolamenti edilizi

Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontstanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino.

EDILIZIA E URBANISTICA

*Cassazione, sentenza, 24 giugno 2025, n. 23457, sez. III penale

Ordine di demolizione

L'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è possibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.

Il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è comunque tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU.

*Consiglio di Stato, sentenza, 23 giugno 2025, n. 5423, sez. II

Visuale panoramica

La visuale panoramica, anche se priva come tale di una protezione giuridica in via diretta (come avverrebbe laddove fosse possibile riconoscerla quale oggetto del diritto di proprietà oltre i limiti riconosciuti dal codice civile), in quanto capace di incidere sulla fruibilità dell'immobile e quindi sul suo valore economico, ove compromessa può, in concreto, integrare i presupposti di quel pregiudizio che si ritiene idoneo a configurare l'interesse a ricorrere.

Ciò non costituisce contraddizione con la negata inerenza della stessa al bene oggetto del diritto di proprietà. Ed infatti, mentre quest'ultimo si caratterizza per una pluralità di facoltà e poteri per come individuati, riconosciuti e limitati dal codice civile e, in generale, dal diritto privato (e il panorama non costituisce in sé un aspetto del bene oggetto di facoltà di godimento), la visuale panoramica si collega solo indirettamente al diritto di proprietà del bene in virtù del quale il suo titolare, in via di mero fatto ed accidentalmente, ha la possibilità di goderne. Di modo che, venendo meno tale situazione di oggettivo e fattuale "godimento", vuoi per esercizio di poteri pubblici (come il rilascio di un titolo edilizio), vuoi per commissione di un illecito edilizio che sollecita l'intervento dei poteri pubblici repressivi, la posizione giuridica cui si riconnette l'interesse ad agire non è già il diritto dominicale lesso, bensì, più propriamente, un interesse legittimo "autonomo" che non sorge (come nella tradizionale configurazione dell'interesse legittimo oppositivo) per compressione del diritto soggettivo (in questo caso di proprietà) ma per pregiudizio autonomamente subito per (presunto) illegittimo esercizio del potere; un interesse legittimo "parallelo" al diritto di proprietà e che costituisce il fondamento dell'interesse ad agire. Deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e "serio".

ENTI

Cassazione, ordinanza, 29 giugno 2025, n. 17489, Sez. Unite civili

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzi di bonifica - Direttori - Verificazione di rendiconto consuntivo - Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

***Cassazione, ordinanza, 24 luglio 2025, n. 21040, sez. I civile**

Poteri espropriativi - titolarità

Nei procedimenti pluripartecipati la potenziale dissociazione tra la figura dell'autorità espropriante e quella del beneficiario dell'espropriazione impone, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della indennità, l'accertamento in concreto della effettiva titolarità ed esercizio dei poteri espropriativi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 327 del 2001, per "autorità espropriante" deve intendersi l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma, mentre per "beneficiario dell'espropriazione" deve intendersi il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

Cassazione, sentenza, 4 maggio 2025, n. 11657, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Giudicato - Acquisizione sanante - Conseguenze - Disapplicazione del giudice ordinario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità ai procedimenti ablatori anteriori all'entrata in vigore - Inclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'istituto dell'acquisizione sanante si applica anche ai fatti di illecita irreversibile trasformazione del bene, consumatisi in epoca antecedente alla sua introduzione, atteso il tenore testuale dell'art 42-bis, comma 8, del TUE e in ragione della ratio di tale norma speciale, prevista al fine di rimediare alla carenza strutturale del modello delle cd. espropriazioni indirette, sanando le situazioni irregolari, ma ormai irreversibili e perpetratesi nel tempo.

FAMIGLIA

*Cassazione, ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20332, sez. I civile

Comunione legale

In caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, cod. civ., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), cod. civ.

A quest'ultimo scopo l'intervento adesivo del coniuge non acquirente può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando assuma il significato di un'attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. Sotto questo profilo la dichiarazione del coniuge non acquirente opera sul piano probatorio, assumendo natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti; ne discende che la revoca della confessione stragiudiziale ex art. 2732 cod. civ. assume una sua utilità nell'economia della decisione della lite se la dichiarazione resa ha simili caratteristiche.

NOTAIO

Cassazione, sentenza, 20 maggio 2025, n. 13428, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Illecito disciplinare - Emissione di fatture infedeli - Pregiudizio a carico dell'intera categoria - Fondamento - Condotta realizzatrice di illecita concorrenza - Successiva regolarizzazione contabile e fiscale - Attenuante per ravvedimento operoso - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'emissione di fatture infedeli pregiudica anche gli interessi della categoria, configurandosi come condotta realizzatrice di illecita concorrenza, tale da attribuire al suo

autore una posizione di vantaggio rispetto agli altri professionisti che, invece, producono documentazione fiscale fedelmente rappresentativa delle condizioni economiche instaurate con la clientela; ne deriva che la regolarizzazione contabile e tributaria non può assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell'attenuante per ravvedimento operoso, giacché essa, realizzandosi nei soli rapporti con l'amministrazione finanziaria, è inidonea a elidere il pregiudizio scaturito, a carico degli altri notai, dalla contestata condotta anticoncorrenziale.

PRESCRIZIONE

Cassazione, sentenza, 20 maggio 2025, n. 13430, sez. II civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.

L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accettare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20363, sez. V**

Imposta di registro- Contratto preliminare di vendita - Contratto definitivo

Va premesso che l'atto di vendita va tassato in funzione degli effetti giuridici prodotti al momento della sua registrazione alla luce del chiaro disposto dell'art. 43 T.U.R.; tuttavia, nella specie, occorre tenere conto che il contratto preliminare ha rappresentato, a tutti gli effetti, un vincolo alla stipula della compravendita immobiliare dei beni, il cui prezzo ivi pattuito intendeva rispecchiare il valore degli stessi immobili nello stato di conservazione descritto ed attestato nel preliminare. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel considerare, ai fini dell'imposta di registro, l'unitarietà della sequenza preliminare-definitivo, espressione di un'unica manifestazione di capacità contributiva che si realizza solo al momento della stipula del definitivo (v. Cass. 27093/2024; Cass. 32203/2021; Cass. 17904/2021, Cass., 15 dicembre 2017, n. 30192). Dal punto di vista fiscale, invero, la successione preliminare-definitivo è, quindi, da considerare unitariamente: infatti la vicenda contrattuale, suddivisa in due momenti esprime l'unicità dell'affare, in cui si avvicendano fattispecie contrattuali diverse (preliminare - definitivo) ma finalizzate al perseguimento di un unico risultato finale, nel caso in esame la cessione di un immobile da ristrutturare integralmente. Ne discende che deve necessariamente tenersi conto (anche) delle pattuizioni di cui al contratto preliminare vincolante per le parti. Rimane ferma la circostanza che l'art. 43, comma primo, lett. a) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costituivi di diritti reali il valore del bene deve essere calcolato "alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi", e cioè, del resto, in coerenza con la natura d'imposta d'atto del tributo, rapportato in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva (Cass. n. 7877/2012, in fattispecie concernente il contratto condizionato; Cass. n. 22847/2010, conf. n. 20299/2013 e n. 20303/2016).

*** Cassazione, ordinanza 23 luglio 2025, n. 20852, sez. V**

Imposta di registro- Sentenza, ex. art. 2932 c.c., che dispone il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito- Richiesta di risoluzione del preliminare di vendita

La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta

proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente.

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21006, sez. V

Imposta di registro- Sentenza che accerta e dichiara l'acquisto a titolo di usucapione di beni immobili- Irrilevanza dell'errore sull'identificazione catastale dei beni emerso in sede di trascrizione della sentenza

L'imposta di registro è imposta d'atto, il che comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 4646/2025; Cass. n. 239/2021). L'istante ha rappresentato l'assenza dell'acquisto della proprietà del bene in ragione del dedotto errore sull'identificazione catastale dello stesso emerso in sede di trascrizione della sentenza, ma si tratta di circostanza fattuale esterna ed estranea al contenuto della pronuncia giudiziale, che costituisce l'unico dato che rileva sotto l'aspetto tributario ed ai fini dell'imposta in esame, la quale prescinde dalla trascrizione dell'atto, integrando tale adempimento solo una condizione di opponibilità dello stesso ai terzi al fine di regolare il conflitto tra più aventi causa. Non ricorre, quindi, la lamentata violazione di legge, ove si consideri che il contenuto intrinseco della sentenza oggetto di tassazione rende manifesta la modalità di acquisto dei beni a titolo originario per usucapione, il che è quanto basta per esigere l'imposta di registro, indipendentemente dalle vicende emerse dopo la pronuncia giudiziale.

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21014, sez. V

Imposta di registro- Art. 51, d.p.r. n. 131/86- Valutazione del bene- Valori attribuiti dal Comune ai fini ICI - Irrilevanza

Il Giudice regionale non si è conformato all'indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui, se è vero che, ai fini dell'imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche "ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" (art.51 D.P.R. n. 131/86), altrettanto indubbio è che tali indicazioni esplicano una funzione essenzialmente rafforzativa ed integrativa degli altri criteri. È stato così chiarito che, in ogni caso, la previsione di legge in questione non consente, di per sé, che venga attribuito effetto dirimente, ai fini dell'imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo più volte di evidenziare (Cass., Sez. T., 28 ottobre 2016, n. 21830; Cass., Sez. T., 7 ottobre 2016, n. 20172; Cass., Sez. T., 5 agosto 2004, n. 15078) come la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possa essere determinata mediante i criteri di determinazione dell'ICI. E ciò perché, pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell'immobile, è dirimente osservare come si tratti di tributi del tutto differenti. Per tale via, la CTR ha violato la predetta normativa di riferimento (art. 51 e 52 D.P.R. n. 131/1986), avendo articolato la valutazione sulla congruità del valore del bene essenzialmente in ragione dell'affidamento ai valori stimati per l'ICI.

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21020, sez. V

Imposta di registro- Sentenza - Dichiarazione di nullità di testamento

In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, che di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuzioni

restitutorie o risarcitorie di ripristinare *ex tunc* lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. Pertanto, tale disposizione vale anche per l'ipotesi di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuzioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto (con decorrenza dall'apertura della successione) a beneficio degli eredi legittimi dopo la caducazione del testamento invalido.

* Cassazione, sentenza 24 luglio 2025, n. 21021, sez. V

Imposta di registro- Scritture private indicate a ricorso per decreto ingiuntivo

Ai fini della decisione, è importante chiarire il legame emergente tra le scritture private indicate al ricorso per decreto ingiuntivo. La scrittura privata del 27 dicembre 2012 era stata allegata alla scrittura privata del 6 dicembre 2013 ed entrambe erano state indicate al ricorso per decreto ingiuntivo. La seconda scrittura privata conteneva l'espromissione (art. 1272 cod. civ.) di B.B. per il debito assunto dalla "(...) Srl" (ancora in bonis) nei confronti di A.A., mentre la prima scrittura privata conteneva l'assunzione del debito originario da parte della "(...) Srl" (ancora in bonis) nei confronti di A.A. nell'ambito di un'operazione articolata comprendente la risoluzione consensuale (art. 1372, primo comma, cod. civ.) di un'associazione in partecipazione (art. 2549 cod. civ.) tra le parti con restituzione a A.A. dell'apporto di Euro (...), la cessione da A.A. alla "(...) Srl" di quote di partecipazione al capitale della "...Srl" per il prezzo di Euro (...) e la cessione da A.A. alla "(...) Srl" di un credito per "finanziamento soci infruttifero" nei confronti della "... Srl" per l'importo di Euro (...) con l'obbligazione complessiva a carico della "(...) Srl" verso A.A. per l'importo di Euro (...).

Si tratta, dunque, di più contratti collegati e contenuti in distinti documenti, che rimangono autonomi sul piano fiscale e che non possono essere considerati cessati con la stipulazione dell'espromissione, la quale presuppone - proprio ai fini della successione a titolo particolare nel debito da parte dell'espromittente alla società espromessa - la perduranza dell'obbligazione originaria (sia per il capitale che per gli accessori), anche se essa riguarda i soli interessi. Inoltre, la scrittura privata del 27 dicembre 2012 non rientra tra quelle assoggettabili ad imposta solo in caso d'uso o esenti da registrazione. Per cui, si deve applicare ad entrambe l'art. 11, comma 7, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Invero, l'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21064, sez. V

Imposta di registro-Fallimento- Scioglimento del curatore fallimentare da contratto in corso di esecuzione- Sentenza di condanna

Questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta in misura proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e ripristinatoria della situazione patrimoniale anteriore) (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2012, n. 17584; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24954; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2017, n. 16814; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8777). Invero, la sentenza che pronuncia la revocatoria fallimentare di una cessione del credito

ovvero di un pagamento "possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, che rimane in vita sia pure privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva". In dette evenienze, la sentenza di revocatoria fallimentare "non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni è infatti ravvisabile,... nel mero recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, situazione che realizza, per l'appunto, un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento".

A non diversa conclusione, a maggior ragione, si deve pervenire in relazione alla diversa previsione dell'art. 72, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'enunciazione del principio secondo cui la scelta del curatore fallimentare di sciogliersi, in applicazione dell'art. 72 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, da un contratto ancora in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di fallimento di una delle parti non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto *ex tunc*, nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto, così che le restituzioni e i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (in questo senso: Cass., Sez. 1, 24 luglio 2015, n. 15561; Cass., Sez. 1, 20 dicembre 2021, n. 40785). Ne consegue la palese insussistenza del presupposto delineato dall'art. 8, primo comma, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , con riguardo agli atti giudiziari "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto", atteso che la dichiarazione di scioglimento unilaterale del curatore fallimentare dal contratto in corso di esecuzione non è assimilabile ad alcuna delle vicende caducatorie ivi menzionate.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 febbraio 2025, causa n. 10233/20, Ukrkava Tov c. Ucraina, sez. V**

LEGGE NOTARILE - Articolo 88 - Autentica notarile - Termine previsto per legge per autenticare un documento - Reinterpretazione da parte della Corte suprema ucraina di una disposizione di legge - Disposizione normativa ritenuta dalla Corte Costituzionale chiara e inequivocabile - Reinterpretazione che costituisce una modifica legislativa di competenza del solo parlamento - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Articolo 6, paragrafo 1 - Diritto ad un equo processo

La Grande camera della Corte suprema ucraina, nello stabilire che i termini previsti per legge per l'autentica notarile possono essere derogati da un accordo tra le parti, ha reinterpretato il termine di un anno, chiaro e inequivocabile, stabilito dal Parlamento per l'autenticazione notarile di un documento come previsto dall'art. 88 della Legge Notarile ucraina nel caso in cui le parti siano persone giuridiche, in modo contrario alla disposizione stessa, senza alcun fondamento giuridico valido e senza tener conto degli effetti di un tale cambiamento di interpretazione sulla certezza del diritto. La Corte Costituzionale ucraina aveva peraltro già riconosciuto che la regolamentazione dell'attività notarile spetta alla competenza esclusiva del Parlamento. Secondo i giudici di Strasburgo tale arbitraria reinterpretazione di una disposizione già ritenuta chiara e inequivocabile dalla Corte Costituzionale, somigliando più ad una modifica legislativa che non ad una interpretazione volta a dirimere una controversia, ha reso imprevedibile l'esito del procedimento violando così il principio della certezza del diritto e ponendosi in contrasto con l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione.